



VERBALE N. 1/2021

L'anno **2021** giorno **13** del mese di **gennaio** alle ore 16.00 in modalità telematica su piattaforma GMeet (<https://meet.google.com/bki-driz-dst>) espressamente convocata, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci dell'Associazione Cultura Aetnae.

Risultano presenti il presidente Andrea Giuseppe Cerra, nonché i soci Lorenza Lo Giudice, Marianna Puglisi, Silvia Carriero, Marco Manitta, Andrea Puglisi, Alessia Raiti, Alessia Barbera, Rosaria Barbera, Cosimo Inglese, Marina Vecchio, Antonina Scuderi.

Assenti i soci Daniele Raiti e Giulia Sgroi.

Il dottor Andrea Giuseppe Cerra, verificata la regolarità della presente Assemblea, ai sensi dello Statuto assume la presidenza e chiama la signora Lorenza Lo Giudice a espletare le funzioni di segretario per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Aggiornamento Statuto
2. Varie ed eventuali

Il Presidente passando al **primo punto** all'ordine del giorno illustra i motivi che, a seguito delle vigenti norme riguardanti il Terzo Settore, hanno spinto i presenti all'aggiornamento dello Statuto dell'Associazione. Il nuovo Statuto stabilisce all'art. 1 la nuova denominazione dell'associazione "**Cultura Aetnae APS**", Associazione di Promozione Sociale con sede in Linguaglossa (CT), via del Ragabo 8.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto composto da 30 articoli che sostituisce ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso, e che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione. Il Presidente viene inoltre autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore secondo quanto prevede la normativa vigente.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno, che prevede "varie ed eventuali", nessuno chiede la parola, e pertanto, null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente e la segretaria vengono incaricati di firmare il cartaceo del presente verbale ed i relativi allegati.

Linguaglossa, 13/01/2021

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giama

ATTO REGISTRATO IL 05 FEB. 2021

AL N. 122 SEDE 3

COPIA FOTOCOPIATA E ESSENTE

Firma in delega del Direttore Provinciale

Il Presidente

Andrea Giuseppe Cerra

La segretaria

Lorenza Lo Giudice

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CULTURA AETNAE APS"

Articolo 1 – Denominazione e sede. L'Associazione di Promozione Sociale "Cultura Aetnae APS", con durata illimitata nel tempo, è regolata nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia.

L'associazione ha sede legale in via del Ragabo n. 8, nel Comune di Linguaglossa (CT). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Statuto. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 – Efficacia dello statuto. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4 – Interpretazione dello statuto. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 – Ispirazioni Ideali. L'associazione si propone come luogo d'incontro e di aggregazione, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza; non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica. L'associazione è apolitica e aconfessionale.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Articolo 6 – Finalità. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tali finalità consistono nel:

- promuovere e svolgere attività di tipo culturale e divulgativo (musicale, artistico, letterario, storico, sportivo, di utilità sociale, ecc...) legate allo sviluppo della società della conoscenza;
- promuovere la diffusione tra i più giovani di un modello aggregativo fondato sulla socializzazione e sull'interscambio delle esperienze personali, in contrapposizione alla disgregazione individualistica tipica del nostro tempo;
- promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione nella valorizzazione della memoria storica delle persone che hanno operato contro le mafie;
- promuovere la valorizzazione e la diffusione della cultura popolare, tradizionale e nazionale, e delle fonti espressive di ogni genere di identità comunitaria, valorizzando anche il patrimonio di storia e tradizioni che caratterizza le comunità locali;
- promuovere la concretizzazione dei valori della solidarietà e della partecipazione, tramite interventi ad iniziative rivolte alla soluzione dei problemi sociali di tutti gli strati popolari con particolare riferimento a quelli più colpiti da fenomeni di ingiustizia o marginalità sociale;
- promuovere la difesa e la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti – ecologico, urbanistico, artistico e sociale – e in tutte le sue potenzialità – turistiche, sportive, produttive, di gestione del tempo libero – contro ogni forma di sfruttamento e di degrado.

Articolo 7 – Attività. L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando:

- con le istituzioni locali, nazionali ed europee;
- con altre associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli.

Per il raggiungimento dei suoi fini, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione Cultura Aetnae intende realizzare varie azioni, tra cui alcune in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti;
- attività di formazione attraverso corsi di aggiornamento e l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Siciliana.

Articolo 8 – Adesione. L'associazione è aperta a chiunque ne condivide le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, purché avente la maggiore età. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Assemblea dei soci. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 9 – Diritti e doveri. Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. I soci hanno il diritto di:

- frequentare la sede dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- intervenire e votare alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Il voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti sociali interni;
- svolgere la propria attività, preventivamente concordata adeguandosi ai regolamenti sociali interni, in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Articolo 10 – Qualità di volontario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 11 – Recesso ed esclusione del socio. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. Il recesso ha effetto immediato. La qualità di associato cessa automaticamente in caso di morte del socio.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Articolo 12 – Organi dell'associazione. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione (eventuale).

Articolo 13 – Assemblea. L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione entro il mese di aprile per verificare le attività svolte e dare le linee programmatiche all'associazione.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre tramite

preavviso scritto di almeno 10 giorni contenente l'indicazione degli argomenti da trattare nonché del giorno ora e luogo della prima e della seconda convocazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 14 – Compiti dell'assemblea. L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto economico-finanziario;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Prima di iniziare l'Assemblea deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Articolo 15 – Validità Assemblee. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una sola delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e a maggioranza dei presenti stessi; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Articolo 16 – Verbalizzazione. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente. I verbali, con allegati le deliberazioni e i rendiconti approvati dall'assemblea, sono raccolti in un libro verbali dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto di consultare il libro dei verbali dell'Assemblea.

Articolo 17 – Organo di amministrazione. L'Organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

L'Organo di amministrazione può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

L'Organo di amministrazione, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti

all'assemblea per l'approvazione. L'Organo di amministrazione redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Le cariche dell'Organo di amministrazione sono gratuite.

Articolo 18 – Presidente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di amministrazione; convoca l'Organo di amministrazione almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima; dandone ulteriore comunicazione ai consiglieri tramite telefono o posta elettronica. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente resta in carica per la stessa durata dell'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di sua assenza è sostituito dal consigliere più anziano. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri dell'Organo di amministrazione oppure altri soci.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Organo di amministrazione, riferendo allo stesso in merito all'attività compiuta. Può, inoltre, in caso di urgenza compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte dell'Organo di amministrazione.

Articolo 19 – Segretario e Tesoriere. Il Segretario e il Tesoriere restano in carica per lo stesso periodo dell'Organo di amministrazione.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni dell'Organo di amministrazione e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni dell'Organo di amministrazione con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dall'Organo di amministrazione.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, secondo le indicazioni impartite dall'Organo di amministrazione.

Articolo 20 – Organo di controllo. È nominato solo quando previsto obbligatoriamente dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21 – Organi di revisione legale dei conti. È nominato solo quando previsto obbligatoriamente dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 22 – Libri dell'associazione. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione restano sempre depositati presso la sede e sono consultabili da chiunque ne faccia motivata istanza.

Articolo 23 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- liberi contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 24 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 25 – Bilancio. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo luglio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 26 – Personale retribuito. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 27 – Assicurazione dei volontari. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 28 – Modifiche allo Statuto. Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 29 – Scioglimento dell'associazione. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, deciso dall'assemblea straordinaria con le modalità fissate all'art. 15, il patrimonio residuo verrà obbligatoriamente devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 30 – Disposizioni di legge. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

La segretaria Lorenza La Ferla
Il Presidente 

